XVIII LEGISLATURA - CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 19 luglio 2021
Commissioni Riunite (I e VIII)

Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure (C. 3146 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE 36.041, 4.01 e 52.24 DEI RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 36.041.

All'articolo aggiuntivo 36.041, capoverso Art. 36-bis, comma 3, dopo le parole: interventi di preminente interesse nazionale di cui al comma 2 inserire le seguenti: nonché individuano i siti per lo smaltimento dei rifiuti in attività o chiusi interessati da fenomeni di dissesto o cedimento, predisponendo misure per la relativa messa in sicurezza
0.36.041.11. Maraia.

All'articolo aggiuntivo 36.041, capoverso Art. 36-bis, dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. I Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico riferiscono ogni sei mesi alle competenti Commissioni parlamentari circa lo stato di avanzamento degli interventi la cui realizzazione è ad essi affidata. I Commissari trasmettono, altresì, una relazione annuale al Parlamento contenente l'indicazione delle opere e degli interventi previsti e il loro stato di attuazione.
0.36.041.5. Foti, Prisco, Butti, Donzelli.

All'articolo aggiuntivo 36.041, capoverso Art. 36-bis, comma 4, lettera c), dopo le parole: del predetto Commissario inserire le seguenti: ovvero di mancata attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, e della messa in sicurezza dei siti di cui al comma 3, e dei rispettivi cronoprogrammi.

Conseguentemente:

al comma 14, dopo la parola: idrogeologico inserire le seguenti: e della messa in sicurezza dei siti di cui al comma 3;

al comma 16, secondo periodo, dopo le parole: Presidenza del Consiglio dei Ministri inserire le seguenti: e per ciò che concerne le attività di caratterizzazione e messa in sicurezza dei siti di cui al comma 3 con il commissario unico alle bonifiche e dopo le parole: difesa idrogeologica inserire le seguenti: e messa in sicurezza dei siti di cui al comma 3.
0.36.041.12. Maraia.

All'articolo aggiuntivo 36.041, capoverso Art. 36-bis, comma 7, lettera a), sostituire le parole: dal seguente con le seguenti: dai seguenti.

Conseguentemente alla medesima lettera, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Lo schema di decreto è presentato per il parere alle Commissioni parlamentari competenti che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il decreto può essere in ogni caso emanato.
0.36.041.20. Lucchini, Iezzi, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Patassini, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

All'articolo aggiuntivo 36.041, capoverso Art. 36-bis, comma 7, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: previa intesa con il Presidente di ciascuna regione territorialmente competente.
0.36.041.21. Lucchini, Iezzi, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Patassini, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

All'articolo aggiuntivo 36.041, capoverso Art. 36-bis, comma 7, sopprimere la lettera c).
0.36.041.18. Lucchini, Iezzi, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Patassini, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

All'articolo aggiuntivo 36.041, capoverso Art. 36-bis, comma 7, lettera c), primo periodo, dopo le parole: in carica e inserire le seguenti: , previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,.
0.36.041.3. Foti, Prisco, Butti, Donzelli.

All'articolo aggiuntivo 36.041, capoverso Art. 36-bis, dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. Il Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico anche attraverso i contratti di fiume, in collaborazione con le autorità di distretto e le amministrazioni comunali territorialmente competenti, attua interventi di manutenzione idraulica sostenibile e periodica dei bacini e sottobacini idrografici che mirino al mantenimento delle caratteristiche naturali dell'alveo, alla corretta manutenzione delle foci e della sezione fluviale anche al fine di ripristinare, in tratti di particolare pericolosità per abitati e infrastrutture, adeguate sezioni idrauliche per il deflusso delle acque.
0.36.041.19. Lucchini, Iezzi, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Patassini, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

All'articolo aggiuntivo 36.041, capoverso Art. 36-bis, comma 13, dopo le parole: alla ricognizione inserire le seguenti: e omogeneizzazione e dopo le parole: atte ad assicurare un flusso informatico ordinato inserire le seguenti: omogeneo a livello nazionale.
0.36.041.7. Daga.

All'articolo aggiuntivo 36.041, capoverso Art. 36-bis, comma 14, sostituire le parole: in esito alla ricognizione di cui al comma 13, elabora uno studio con le seguenti: entro 30 giorni dal completamento della ricognizione di cui al comma 13, definisce un programma operativo
0.36.041.22. Lucchini, Iezzi, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Patassini, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

All'articolo aggiuntivo 36.041, capoverso Art. 36-bis, comma 14, sostituire le parole: con i sistemi informativi per il monitoraggio di gare, progetti, opere pubbliche con le seguenti: e omogeneizzazione dei sistemi informatici per il monitoraggio di gare, progetti, opere pubbliche stati di avanzamento lavori.
0.36.041.8. Daga.

All'articolo aggiuntivo 36.041, capoverso Art. 36-bis, comma 14, dopo le parole: dissesto idrogeologico inserire le seguenti: e della messa in sicurezza delle discariche

Conseguentemente al comma 16, secondo periodo, dopo le parole: difesa idrogeologica inserire le seguenti: e messa in sicurezza delle discariche e, per ciò che concerne con le attività di caratterizzazione e di messa in sicurezza dei siti da bonificare, il commissario per le bonifiche.
0.36.041.14. Maraia.

All'articolo aggiuntivo 36.041, capoverso Art. 36-bis, comma 16, primo periodo, dopo le parole: da ammettere a finanziamento inserire le seguenti: garantendo priorità agli interventi individuati nei Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) e nei Piani Assetto Idrologico (PAI) o in alternativa alle aree di pericolosità perimetrate da tali piani,
0.36.041.9. Daga.

All'articolo aggiuntivo 36.041, capoverso Art. 36-bis, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

17-bis. Per sostenere gli interventi nelle regioni del Mezzogiorno volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico e per contenere i danni causati da tali fenomeni, sono stanziati 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

17-ter. Agli oneri di cui al comma 17-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 178 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
0.36.041.13. Maraia.
(Inammissibile)

All'articolo aggiuntivo 36.041, capoverso Art. 36-bis, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

17-bis. Per sostenere gli interventi della regione Puglia volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico e per contenere i danni causati da tali fenomeni, sono stanziati 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

17-ter. Agli oneri di cui al comma 17-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 178 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
0.36.041.10. Vianello.
(Inammissibile)

All'articolo aggiuntivo 36.041, capoverso Art. 36-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

17-bis. Al fine di accelerare e semplificare gli interventi infrastrutturali anche connessi alle esigenze di contrastare il dissesto idrogeologico, all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, le parole: «limitatamente a quelli indicati all'articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «inclusi quelli indicati all'articolo 1».
*0.36.041.2. Cortelazzo.
*0.36.041.6. Daga, Di Lauro, Maraia.

All'articolo aggiuntivo 36.041, capoverso Art. 36-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

17-bis. All'articolo 18, punto 1, lettera a), comma 1, del presente decreto dopo le parole: «indifferibili ed urgenti» sono inserite le seguenti: «Nel rispetto della vigente normativa in materia di espropri».
0.36.041.17. Maraia.
(Inammissibile)

All'articolo aggiuntivo 36.041, capoverso Art. 36-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

17.bis All'articolo 35, comma 1, lettera b), numero 1), del presente decreto apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole: «cicli produttivi» sono sostituite dalle seguenti: «cicli produttivi anche agronomici,»;

b) dopo le parole: «salute umana» è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche alle ceneri vulcaniche prodotte dal 1 gennaio 2021 al 31 maggio 2021».
0.36.041.16. Maraia.
(Inammissibile)

All'articolo aggiuntivo 36.041, capoverso Art. 36-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

17-bis. all'articolo 24-bis del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al secondo capoverso, dopo le parole: «nel disciplinare tecnico» sono inserite le seguenti: «dei medesimi importi delle quote trattenute dal GSE»;

b) al medesimo comma 1, al secondo capoverso dopo le parole: «per le AEE incentivate.», aggiungere le seguenti: «Nel caso di sostituzione di pannelli fotovoltaici installati negli impianti di produzione di energia incentivati, il GSE provvede in ogni caso al trattenimento della garanzia finanziaria di cui all'articolo 40, comma 3, dei pannelli fotovoltaici sostituiti, fatti salvi i casi in cui i soggetti responsabili abbiano già prestato la garanzia finanziaria nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti. Gli importi trattenuti saranno restituiti ai soggetti responsabili degli impianti solo dopo una puntuale verifica della documentazione che attesti la avvenuta e corretta gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici sostituiti».

17-ter. All'articolo 32 del presente decreto dopo il comma 3-quater aggiungere il seguente:
3-qunquies. A tutte le operazioni di repowering degli impianti eolici deve essere applicata la normativa vigente in materia di smaltimento in base al decreto ministeriale 10 settembre 2010.
0.36.041.15. Maraia.
(Inammissibile)

All'articolo aggiuntivo 36.041 dei relatori, dopo il capoverso Art. 36-bis, inserire il seguente:

Art. 36-ter.

(Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la struttura di missione contro il dissesto idrogeologico, di seguito denominata «Struttura», che si raccorda con il Ministro della transizione ecologica, con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e con il dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Si raccorda, per quanto previsto dalla legge, con il CITE.

2. La struttura di missione di cui al comma 1 opera fino alla scadenza del mandato del Governo in carica.

3. Con la finalità di imprimere una accelerazione alla programmazione e all'attuazione degli interventi, comunque finanziati dallo Stato, in materia di dissesto idrogeologico, alla struttura sono demandati compiti di impulso, coordinamento, monitoraggio e controllo in ordine alle funzioni di programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi stessi, siano essi di prevenzione o di messa in sicurezza post-eventi, fra cui quelli previsti negli accordi di programma Stato-Regioni nonché in tutti gli altri accordi fra pubbliche amministrazioni in cui vi sia allocazione di risorse statali, facenti capo, nelle materie sopraindicate, agli enti ed organi preposti, ossia:

a) alle direzioni competenti del Ministero della transizione ecologica e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile;

b) all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

c) al Dipartimento della protezione civile per gli interventi post-emergenza;

d) a Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri;

e) ai Presidenti di regione nominati Commissari di Governo per il dissesto idrogeologico;

f) alle autorità di bacino nazionali e future autorità di bacino distrettuali;

g) alle regioni;

h) ai comuni;

l) ai consorzi di bonifica;

m) ai provveditorati interregionali per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile;

n) agli uffici del genio civile.

4. Alla struttura di missione è preposto un coordinatore, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con incarico di livello dirigenziale generale ai sensi dell'articolo 19, commi 4, 5-bis e6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, scelto tra i dirigenti appartenenti ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri o delle amministrazioni del comparto Ministeri, ovvero tra estranei alla pubblica amministrazione con comprovata qualificazione professionale.

5. Alla struttura è, altresì, assegnato un contingente di personale non dirigenziale fino ad un massimo di 10 unità scelte tra i dipendenti appartenenti all'area A o B della Presidenza del Consiglio dei ministri o a quelli del comparto Ministeri, collocate in posizione di comando, o fuori ruolo in base all'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

6. Per le esigenze della struttura di missione possono essere altresì nominati esperti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, cui spettano compensi onnicomprensivi lordi annui, determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito di un importo complessivo non superiore a euro 100.000,00 e per un importo pro capite non superiore ad euro 30.000,00 annui lordi.

7. Per l'espletamento di tutte le attività, la struttura, attraverso la stipula di apposite convenzioni, può avvalersi, di società a totale capitale pubblico, di società controllate dai Ministeri e delle università nell'ambito di un importo complessivo annuo non superiore a euro 500.000,00.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nei limiti delle relative disponibilità, mediante corrispondente riduzione dei pertinenti capitoli del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

0.36.041.1. Paita, Fregolent, Marco Di Maio.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

(Misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto al dissesto idrogeologico)

1. I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di cui:

a) all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

b) all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;

c) al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2019, recante approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale;

d) all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

d'ora in avanti denominati: «Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico» o «Commissari di Governo», esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto al dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento.

2. Gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto del rischio idrogeologico, di cui al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 ed al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e loro successive modifiche ad integrazioni, a qualunque titolo finanziati,

nonché quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), costituiscono interventi di preminente interesse nazionale.

3. I Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico promuovono e adottano prioritariamente le misure necessarie per la più rapida attuazione degli interventi di preminente interesse nazionale di cui al comma 2, indirizzando le rispettive strutture regionali per la sollecita conclusione dell'iter approvativo e autorizzativo di ogni intervento di prevenzione e contrasto al dissesto idrogeologico, anche in coerenza con i criteri di priorizzazione, ove presenti, dei Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) e dei Piani Assetto Idrologico (PAI). Le strutture regionali preposte al rilascio di pareri e nulla osta, anche ambientali, per gli interventi di prevenzione e mitigazione del dissesto idrogeologico, assumono le attività indicate dai Commissari come prioritarie, se del caso anche aggiornando il sistema di misurazione della performance con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

4. All'articolo 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «Presidenti delle Regioni» sono aggiunte le parole: «, di seguito denominati Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico,»;

b) al comma 1, secondo periodo, le parole «Presidenti delle Regioni» sono sostituite dalle parole: «Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Al Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico non è dovuto alcun compenso. In caso di dimissioni o di impedimento del predetto Commissario il Ministro della transizione ecologica, nomina un commissario ad acta, fino all'insediamento del nuovo Presidente della regione o alla cessazione della causa di impedimento»;

d) ai commi 4 e 5, le parole: «Presidente della regione», ovunque occorrano, sono sostituite dalle parole: «Commissario di Governo».

5. All'articolo 7, commi 4 e 5, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «Presidenti delle Regioni», ovunque occorrano, sono sostituite dalle parole: «Commissari di Governo».

6. Le disposizioni relative ai «Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico» di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, si applicano ai Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico limitatamente a quanto recato dal comma 2, secondo, terzo e quarto periodo, dal comma 3 e dal comma 3-bis del medesimo articolo 4.

7. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente «Gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e i rispettivi cronoprogrammi sono individuati con decreto del Ministro della transizione ecologica».

b) all'ultimo periodo le parole «Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico» sono sostituite dalle parole: «Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico»;

c) dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: «In caso di mancato rispetto dei termini indicati nei cronoprogrammi con riferimento all'attuazione di uno o più interventi, laddove il ritardo sia grave e non imputabile a cause indipendenti dalla responsabilità del Commissario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, può essere revocato il Commissario in carica e nominato un altro soggetto con specifiche competenze in materia di dissesto idrogeologico. Al Commissario nominato ai sensi del precedente periodo si applicano tutte le disposizioni dettate per i commissari con funzioni di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico che subentra nelle medesime funzioni ed assume i medesimi poteri del commissario revocato».

8. Fermi restando i poteri già conferiti in materia di espropri, da norme di legge, ai Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico, le ulteriori disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11 si applicano alle procedure relative agli interventi finalizzati all'eliminazione o alla mitigazione dei rischi derivanti dal dissesto idrogeologico sul territorio nazionale, a tutela del supremo obiettivo di salvaguardia della vita umana.

9. I termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono ridotti alla metà, eccezion fatta per il termine di cinque anni del vincolo preordinato all'esproprio di cui all'articolo 9 del medesimo decreto e per quelli previsti dall'articolo 11, comma 2, dall'articolo 13, comma 5, dall'articolo 14, comma 3, lettera a), dall'articolo 20, commi 1, 8, 10 e 14, dall'articolo 22, commi 3 e 5, dall'articolo 22-bis, comma 4, dall'articolo 23, comma 5, dall'articolo 24, dall'articolo 25, comma 4, dall'articolo 26, comma 10, dall'articolo 27, comma 2, dall'articolo 42-bis, commi 4 e 7, dall'articolo 46 e dall'articolo 48, comma 3, del medesimo decreto.

10. In caso di emissione di decreto di occupazione di urgenza finalizzato all'espropriazione delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso si procede, omesso ogni altro adempimento e in deroga all'articolo 24, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli altri enti territoriali interessati.

11. Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui al comma 1, l'autorità procedente, qualora lo ritenga necessario, procede a convocare la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine massimo per il rilascio dei pareri in sede di conferenza dei servizi è di trenta giorni.

12. Sono abrogati il comma 3-bis dell'articolo 54 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il comma 5 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nonché il terzo, quarto e quinto periodo del comma 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

13. Al fine di razionalizzare i differenti sistemi informativi correlati al finanziamento ed alla rendicontazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico, ivi compresi quelli del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, il Ministero della transizione ecologica provvede, entro sessanta giorni dalla conversione in legge del presente decreto, alla ricognizione dei propri sistemi informativi in materia di interventi per la difesa del suolo, anche sulla scorta delle indicazioni tecniche fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze atte ad assicurare un flusso informativo ordinato e coerente tra i diversi sistemi informativi correlati al finanziamento ed alla rendicontazione degli interventi Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR).

14. L'ISPRA, d'intesa con il Ministero della transizione ecologica, in esito alla ricognizione di cui al comma 13, elabora uno studio, per l'attuazione dei processi di interoperabilità con i sistemi informativi per il monitoraggio di gare, progetti, opere pubbliche e investimenti correlati agli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico, e svolge le attività tecniche e operative di propria competenza per l'attuazione di detto programma sulla base di apposita convenzione.

15. L'ISPRA svolge le predette attività sentite le competenti strutture del Ministero dell'economia e delle finanze e del Dipartimento per la programmazione economica ed il coordinamento delle politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché in raccordo con le altre amministrazioni centrali con competenze in materia di interventi di difesa del suolo e difesa idrogeologica, al fine di rendere più integrato, efficace, veloce ed efficiente il sistema di monitoraggio e rendicontazione dei progetti, garantendo una adeguata informazione e pubblicità agli enti legittimati o destinatari, anche in riferimento all'implementazione del PNRR.

16. Al fine di consentire un più rapido ed efficiente svolgimento delle attività di valutazione e selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, l'ISPRA, in coordinamento con le competenti Strutture del Ministero della transizione ecologica, provvede alla ricognizione delle funzionalità della piattaforma ReNDiS che necessitano di aggiornamento, adeguamento e potenziamento. A tal fine, il Ministero della transizione ecologica e l'ISPRA operano d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Dipartimento per la programmazione economica ed il coordinamento delle politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché in raccordo con le altre amministrazioni centrali con competenze in materia di interventi di difesa del suolo e difesa idrogeologica, al fine di rendere più integrato, efficace, veloce ed efficiente il sistema di monitoraggio e rendicontazione dei progetti, garantendo una adeguata informazione e pubblicità agli enti legittimati o destinatari, anche in riferimento all'implementazione del PNRR.

17. Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività dell'ISPRA di cui ai commi da 13 a 17, pari a euro 200.000 per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui articolo 1, comma 752, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

36.041. I Relatori.

Subemendamento all'articolo aggiuntivo 4.01.

Al comma 2, sopprimere le parole da: ovvero fino alla fine del comma

0.4.01.1. Forciniti, Giuliodori, Trano.

Dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

Art. 4-bis.

(Misure per il supporto tecnico all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità in attuazione del PNRR)

1. La Segreteria tecnica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 ottobre 2018, già prorogata ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – che costituisce struttura ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con durata temporanea superiore a quella del Governo che la istituisce, al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, con specifico riferimento al monitoraggio delle riforme in

attuazione del PNRR – è prorogata fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il contingente della Segreteria tecnica, è formato da personale non dirigenziale, in possesso di specifica e adeguata competenza nell'ambito delle politiche in favore delle persone con disabilità, in numero non superiore a quindici. Il suddetto contingente è composto da personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero in posizione di fuori ruolo, comando o altra analoga condizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da ministeri, organi, enti o istituzioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il trattamento economico è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il contingente può essere composto, altresì, da personale di società pubbliche partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, in base a rapporto regolato su base convenzionale, su parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il cui trattamento economico è stabilito al momento del conferimento dell'incarico.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei limiti complessivi dello stanziamento di cui al comma 5, sono definite la modalità di formazione del contingente, di chiamata e le specifiche professionalità richieste.

4. Gli incarichi conferiti ad esperti con provvedimento adottato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono confermati fino al 31 dicembre 2026.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 200.000 per gli anni 2022 e 2023, aggiuntivi rispetto allo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e di euro 900.000 per gli anni 2024, 2025 e 2026 a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4.01. I Relatori.

Subemendamento all'emendamento 52.24.

Dopo la lettera a-bis) aggiungere la seguente:

a-ter). All'articolo 4, comma 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Le parole «Nell'ambito degli interventi di cui al comma 8,» sono soppresse;

b) Dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Al fine di un rapido completamento dell'opera questa può essere commissariata a norma del comma 1 del presente articolo».

0.52.24.1. Maraia.

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) all'articolo 4, comma 1, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

52.24. I Relatori.

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.

1. All'articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al secondo periodo, le parole: «due senatori e due deputati», sono sostituite con le seguenti: «tre senatori e tre deputati».
9.02. I Relatori.

Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure (C. 3146 Governo).